



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 281 del 01/02/2023

Istituzione di un Fondo di circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Superbonus)

Firmato da: Gennaro Saiello



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione di un Fondo di circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Superbonus)

A iniziativa dei Consiglieri
Gennaro Saiello
Michele Cammarano
Vincenzo Ciampi



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

RELAZIONE DESCRITTIVA

I. Premesse e obiettivi

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di agevolare lo smaltimento dei crediti "incagliati" (crediti la cui riscossione non è certa) derivanti da interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici.

L'articolato si compone di norme di natura programmatica miranti al riconoscimento da parte della Regione del contributo fondamentale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di cui al PNCE 2030, derivante dalla riqualificazione energetica degli edifici e del carattere strategico dell'intero comparto dell'edilizia e dell'impiantistica civile.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, si attribuisce alla Regione un ruolo promozionale in relazione agli strumenti di sostegno, individuati in ambito regionale e nazionale per incentivare gli interventi in materia di ristrutturazione e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, pubblico e privato.

In particolare, la Regione assume un ruolo attivo nella circolazione dei crediti, da effettuarsi in ogni caso a condizioni di mercato, individuando diversi livelli di intervento.

Gli strumenti previsti sono rivolti alle imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio, con l'obiettivo di favorire il maggior numero di iniziative, nei limiti della regolamentazione nazionale sul funzionamento dell'incentivo.

Sono considerati prioritari i crediti maturati in relazione ad interventi già posti in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

II. Monitoraggio dei crediti. Istituzione della piattaforma di gestione

Attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, la Regione garantisce il monitoraggio dell'andamento degli interventi e dei crediti fiscali.

L'obiettivo è mettere in contatto domanda e offerta di acquisto crediti agevolando la circolazione dei crediti.

La piattaforma garantisce a ciascun interessato, previo riconoscimento attraverso strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, di poter registrare il relativo credito e consultare le disponibilità all'acquisto.

III. Compensazione con deleghe di versamento

La Regione introduce forme di compensazione dei crediti con i debiti relativi a entrate di carattere regionale di diretta competenza e gestione, oggetto di deleghe di versamento raccolte dagli istituti di credito.

Per tale motivo, la Regione individua le entrate regionali di esclusiva competenza e gestione, ivi incluse quelle di carattere non erariale, di cui autorizza la compensazione, totale o parziale, con i debiti risultanti dalle deleghe di versamento raccolte dagli istituti di credito.

IV. Acquisto diretto crediti e "compensazione interna"

Si prevede, inoltre, l'acquisto dei crediti da parte della Regione stessa, dei suoi enti e società strumentali, ivi incluso l'intero comparto sanitario, per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della relativa capienza fiscale e contributiva, prevista stipula con uno o più istituti di credito di un contratto, di durata pluriennale.

Al fine di garantire la massima certezza del credito, la possibilità di acquisto è riservata ai crediti d'imposta in relazioni ai quali gli istituti di credito siano in grado di certificare la riferibilità a interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, rilasciando una liberatoria attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

V. Istituzione del “Fondo di circolazione dei crediti fiscali” per rilascio garanzie

Per garantire l’accesso al credito, si prevede l’istituzione presso società finanziaria regionale di un fondo di garanzia dedicato, denominato “fondo di circolazione dei crediti fiscali”, finalizzato alla concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie alle condizioni, secondo le procedure e nei termini previsti da apposito regolamento, in favore di banche e intermediari finanziari abilitati all’esercizio del credito sul territorio regionale.

Il rilascio delle garanzie ha come presupposto l’erogazione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese in conseguenza degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

A tal fine, i crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa ai sensi degli articoli 119 e 121 del predetto decreto-legge possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali

La garanzia è prestata in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie.

VI. Nuovi strumenti di finanza alternativa e contributi regionali

Si autorizza l’individuazione di nuovi strumenti di finanza alternativa a quella bancaria, da attuarsi mediante il ricorso a prodotti finanziari innovativi, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il crowdfunding e il direct lending e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni fintech, destinati ad assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, favorendo l’accesso alle agevolazioni nazionali del cosiddetto “Superbonus”.

Inoltre, compatibilmente con la regolamentazione europea in materia di aiuti di stato e nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito della programmazione finanziaria prevista a legislazione vigente, si autorizza l’introduzione di contributi, anche sotto forma di crediti d’imposta o contributi a fondo perduto, per il sostegno alle spese di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica degli edifici, con particolare riferimento agli immobili in stato di abbandono, degrado o sottoutilizzo.

VII. Ricognizione di economie di spesa

Si prevede l’avvio di una ricognizione interna al fine di individuare economie di spesa sugli interventi finanziati ad oggi, conclusi o in fase di completamento, autorizzando la Regione a riprogrammare le risorse per le finalità di cui al presente intervento, istituendo un apposito Fondo per il riversamento delle risorse.

VIII. Protocollo di intesa con ABI, confidi e associazioni di rappresentanza

La Regione, anche per il tramite di propri enti strumentali, stipula un Protocollo d’intesa con le associazioni territoriali rappresentative delle imprese, dei confidi e la Commissione Regionale ABI, con il quale rilanciare la collaborazione tra banche, confidi e imprese sui territori, al fine di migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese.

Nell’ambito del protocollo, sono definite le linee guida per la gestione dei crediti fiscali.

IX. Tavolo permanente di consultazione

Si attribuisce alla Regione il compito di istituire uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni territoriali rappresentative delle imprese, dei confidi e la Commissione Regionale ABI al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l’impatto della regolamentazione e rilevarne le criticità, promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge comporta l'autorizzazione, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di una spesa pari a euro 100.000.000,00 a valere sui fondi regionali o su fondi derivanti dalla programmazione comunitaria 2021-2027.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, la Regione Campania riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile, promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

Art. 2

(Ruolo della Regione nella circolazione dei crediti)

1. Nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione, anche attraverso gli enti strumentali da essa controllati, assume un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Superbonus 110%), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio, con l'obiettivo di stimolare il maggior numero di iniziative. In particolare, la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e consultazione, tra gli operatori, delle domande e offerte di acquisto dei detti crediti;

b) favorisce, anche per il tramite di propri enti strumentali, il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo;

c) assicura, con riferimento alle entrate di carattere regionale di diretta competenza e gestione, la possibilità di compensare i crediti fiscali in carico al sistema bancario con i debiti oggetto di deleghe di versamento raccolte dagli istituti di credito;

d) sostiene l'acquisto dei crediti, direttamente o attraverso i suoi enti e società strumentali, ivi incluso l'intero comparto sanitario, per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria o di ciascuno di essi;

e) introduce ulteriori forme di garanzia in favore di banche e istituti di credito per sostenere l'erogazione di finanziamenti verso le imprese che versino in situazione di difficoltà finanziaria;

f) individua nuovi strumenti di finanza alternativa a quella bancaria, da attuarsi mediante il ricorso a prodotti finanziari innovativi, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il crowfunding e il direct lending e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni fintech, destinati ad assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, favorendo l'accesso alle agevolazioni nazionali del cosiddetto "Superbonus".



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 3

(Criteri e principi di esecuzione)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con proprie deliberazioni, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2, stabilendone criteri e principi.

Art. 4

(Acquisto dei crediti)

1. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'acquisto dei crediti da parte della Regione e dei propri enti strumentali dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

2. Ai fini dell'acquisto e utilizzo in compensazione, sono considerati prioritari i crediti fiscali già maturati in relazione ad interventi posti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Eventuali economie derivanti dalle operazioni di trasferimento dei crediti fiscali saranno accantonate in un apposito Fondo a copertura delle spese gestionali dell'operatività delle procedure, nonché di eventuali rischi di negoziazione.

Art. 5

(Ricognizione delle economie di spesa)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione procede a una ricognizione di eventuali economie di spesa sugli interventi finanziati ad oggi, conclusi o in fase di completamento, che possono essere riprogrammate dall'Amministrazione regionale per le finalità di cui al presente articolo e accantonate nel fondo di cui al precedente articolo.

Art. 6

(Protocollo d'intesa)

1. La Regione stipula, anche per il tramite di propri enti strumentali, un Protocollo d'intesa con le associazioni territoriali rappresentative delle imprese, dei confidi e la Commissione Regionale ABI, con il quale rilanciare la collaborazione tra banche, confidi e imprese sui territori, al fine di migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali conseguenti a interventi di cui all'articolo 2 e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese.

2. Nell'ambito del protocollo, sono definite le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare vigente.

Art. 7

(Tavolo di consultazione permanente)

1. Per le medesime finalità di cui al precedente articolo, la Regione istituisce uno specifico Tavolo di consultazione permanente tra le associazioni territoriali rappresentative delle imprese, dei confidi e la Commissione Regionale ABI al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevarne le criticità, promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per la costituzione del Fondo di circolazione dei crediti fiscali è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 100.000.000,00 a valere sui fondi regionali o su fondi derivanti dalla programmazione comunitaria 2021-2027.
2. Per le finalità di cui alla lettera f) dell'articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 100.000.000,00 a valere sui fondi regionali o su fondi derivanti dalla programmazione comunitaria 2021-2027.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.